

Crediti imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio, l'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo necessari per l'utilizzo in compensazione, mediante F24, dei crediti d'imposta per gli investimenti in **nuovi beni strumentali**. Si tratta, nello specifico, dei codici tributo "6932", "6933", "6934", relativi al credito d'imposta ex L. 160/2019, rispettivamente, per investimenti in beni materiali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0", nonché dei codici tributo "6935", "6936", "6937" relativi al nuovo credito d'imposta ex L. 178/2020, rispettivamente, per investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari", materiali "4.0" e immateriali "4.0".

Con riferimento all'agevolazione prevista dall'art. 1 comma 185 ss. della L. 160/2019, il credito spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, in **cinque quote** annuali di pari importo (1/5 all'anno), ridotte a tre (1/3 all'anno) per i soli investimenti in beni immateriali "4.0".

Il credito d'imposta è utilizzabile (art. 1 comma 191 della L. 160/2019): nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari", a decorrere **dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione dei beni (ad esempio, in caso di bene entrato in funzione nel 2020, la prima quota del credito d'imposta sarà quindi utilizzabile a partire dal prossimo 18 gennaio 2021); per gli investimenti nei beni "Industria 4.0", a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione. Nel caso in cui l'interconnessione dei beni di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, è comunque possibile iniziare a fruire del credito d'imposta

“generale” del 6% per la parte spettante.

In ogni caso, la fruizione dell’agevolazione non è soggetta all’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emergono i crediti stessi (in tal senso, risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco 2020 con riferimento, in generale, ai crediti d’imposta di natura agevolativa).

Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione di tale credito d’imposta tramite il modello F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, la risoluzione n. 3/2020 ha istituito i seguenti codici tributo:

- **“6932”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”;
- **“6933”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”;
- **“6934”** denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.

La ris. n. 3 istituisce anche i codici per l’utilizzo in compensazione del nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali previsto dall’art. 1 comma 1051 ss. della **L. 178/2020** che, a differenza del precedente, nel caso di investimenti in beni “ordinari” è utilizzabile già a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni “4.0” a decorrere dall’anno di avvenuta interconnessione.

Utilizzo già dall’anno di entrata in funzione nella nuova disciplina

Il credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, spetta per i beni materiali e immateriali (sia "ordinari" che "4.0") in **tre quote** annuali di pari importo, ma per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali "ordinari" dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 spetta in un'unica quota annuale.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in esame, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- **"6935"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020";
- **"6936"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020";
- **"6937"** denominato "Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020".

Tutti i nuovi codici tributo, sia quelli relativi alla L. 160/2019 sia alla L. 178/2020, devono essere indicati nella sezione "Erario" del modello F24 nella colonna "importi a credito compensati" e l'"anno di riferimento" va valorizzato con l'anno di **entrata in funzione** ovvero di interconnessione dei beni.

I crediti d'imposta **non** sono comunque soggetti ai limiti di utilizzo previsti dall'art. 1 comma 53 della L. 244/2007, dall'art. 34 della L. 388/2000 e dall'art. 31 del DL 78/2010.

(MF/ms)